



COMUNE DI BRUGHERIO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA

ART. 1 - OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLA FOGNATURA

Tutti gli scoli delle acque piovane, degli acquai, lavatoi, orinatoi e latrine ed in genere tutte le acque di rifiuto, provenienti dagli stabili di qualsiasi specie fronteggianti, anche solo in parte da una via o spazio pubblico, percorsi da un canale di fognatura, devono essere convogliati al condotto stesso, secondo le prescrizioni del presente Regolamento, con divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati.

ART. 2 - IMMISSIONI SPECIALI

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura esistente, l'Autorità Comunale potrà permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa efficace depurazione con quei speciali sistemi, che a giudizio dell'Autorità Comunale stessa, saranno atti allo scopo. Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità Comunale, la quale potrà liberamente far eseguire verifiche, prelevando anche i campioni delle acque e revocare senz'altro il permesso ove trovasse non osservate ed inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocimento alla pubblica igiene.

Il sistema di depurazione e di smaltimento dovrà ottenere l'approvazione dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 3 - ALLACCIAMENTI

Nel caso in cui non sia possibile di allacciare l'intero stabile al condotto di fognatura, l'Autorità Comunale, potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso, consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri, fino a quando non sia possibile l'allacciamento integrale.

Tali opere dovranno essere attuate con le necessarie cautele e previa approvazione dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 4 - POZZI NERI PROVVISORI

L'Autorità Comunale, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà permettere che, a servizio di case nuove sorgenti lungo le vie o spazi pubblici in cui sia di prossima esecuzione la costruzione della fognatura, vengano eseguiti ed usati provvisoriamente pozzi neri non isolati dal suolo, purché essi siano costruiti in calcestruzzo e in muratura ed intonacati in cemento ed in modo da risultare impermeabili.

ART. 5 - SMALTIMENTO PROVVISORIO DELLE ACQUE PLUVIALI

Per le nuove costruzioni, che non possono scaricare in corsi d'acqua prossimi, l'Autorità Comunale, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, potrà concedere che le acque di pioggia, preventivamente depurate, con esclusione delle acque lorde o lordabili, vengano disperse, mediante condutture sul circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, approvato dall'ufficio Tecnico del Comune

ART. 6 - PRECARIETÀ DEGLI SCARICHI PROVVISORI

Gli speciali permessi di cui agli artt.2, 3, 4 e 5 si intendono sempre come precari e revocabili a giudizio dell'Autorità Comunale.

Essi poi decadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determineranno, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico, che dovrà dai proprietari essere subito attuato e con l'obbligo di corrispondere immediatamente tutti i contributi stabiliti dal presente Regolamento.

A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario dovrà pagare subito l'importo della quota fissa prevista dall'art. 25 del presente Regolamento ed a riconoscimento della precarietà della concessione, dovrà pagare l'annuo precario anticipato di L. 200.=.

ART. 7 - AVVISO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

A misura che entreranno in esercizio i canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno essere allacciati ai sensi dell'art. 1.-

L' avviso sarà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo del messo del Comune.

ART. 8 - TERMINE PER I FABBRICATI PREESISTENTI

I proprietari degli stabili preesistenti alla costruzione del condotto di fognatura, dovranno, entro il termine di un anno dalla notifica dell'avviso di cui all' art. 7, aver provveduto a loro cura e spesa allo spurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri, all'allacciamento della canalizzazione interna con la fognatura stradale, previa sistemazione di questa canalizzazione ai sensi del presente Regolamento.

ART. 9 - OPERE DI ALLACCIAMENTO IN SEDE STRADALE.

Le opere in sede stradale per allacciamento ai condotti comunali degli scarichi degli stabili, verranno sempre eseguite direttamente dagli incaricati del Comune, previa domanda scritta da parte del proprietario o dei comproprietari degli stabili, ed anticipo delle quote fisse di cui all'articolo seguente.

ART. 10 - SPESE PER OPERE DI ALLACCIAMENTO

Per le opere in sede stradale è stabilita una quota fissa, da pagarsi una volta tanto a carico del proprietario dello stabile da allacciarsi e nella seguente misura:

- per ogni condotto di acque proveniente dall'interno dello stabile: £. 1.000
- per ogni condotto di acque proveniente dai doccioni delle facciate in fregio a strade o spazi pubblici: £. 500=

Oltre alle quote fisse sopraindicate, il proprietario dello stabile allacciato alla fognatura, dovrà corrispondere un contributo pari al costo delle opere di allacciamento effettuato dal Comune, con la maggiorazione del 20% per spese generali.

Nel caso di fabbricati di proprietà condominiale, tali oneri saranno ripartiti fra i singoli comproprietari in proporzione alle rispettive quote condominiali. In mancanza di uno statuto regolamentare, si provvederà con la misura delle superfici e col riparto in base alle stesse.

ART. 11 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni a tutte le strutture esistenti in sede stradale, vengono eseguite direttamente dal Comune a proprie spese dietro domanda scritta da parte dei proprietari degli stabili collegati.

Qualora però, in tali conduttore si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni, trascuranza o trasgressione dei regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico dei proprietari delle abitazioni tutte le spese occorrenti per le necessarie riparazioni, nonchè i compensi di visita tecnica.

Per il caso di fabbricati condominiali valgono le norme di cui al precedente art. 10.

ART. 12 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI A CARICO DEGLI UTENTI

In ogni caso la liquidazione delle spese e dei contributi viene fatta dall'Ufficio Tecnico del Comune, con l'intervento dell'interessato, ove questi ne faccia richiesta in tempo utile e gli è notificata per iscritto.

L'interessato potrà, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al Comune le sue osservazioni ed eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva e dovrà essere pagata al Comune.

Il proprietario dello stabile, prima che le opere siano iniziate dovrà versare al Comune quella somma che gli verrà richiesta a titolo di anticipo sulla spesa presumibile, salvo liquidazione finale.

ART. 13 - PROPRIETÀ DELLE TUBAZIONI

Le tubazioni in sede stradale che servono al collegamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

ART. 14 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI

Per le immissioni nelle fogne stradali, si dovrà approfittare solamente degli imbrocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbrocchi medesimi.

A tale uopo, a richiesta, l'ufficio Tecnico del Comune, fornirà tutte le indicazioni necessarie, perché il progetto di fognatura dello stabile possa essere coordinato alle condizioni della fognatura esistente.

Le tubazioni di scarico di ogni singolo stabile dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall'Autorità Municipale.

Le tubazioni non potranno in sede stradale essere costruite longitudinalmente alla fronte dello stabile.

ART. 15 - DOCCIONI DI FACCIATA

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via, non devono sporgere nella parte terminale, ma devono essere incassati nelle murature almeno fino a mt. 4 di altezza, a cura e spesa dei proprietari dei fabbricati di allacciarsi alla fognatura comunale.

ART. 16 - SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura acque di rifiuto o liquidi in genere che in qualsiasi modo danneggino i manufatti, così pure è vietato gettarvi spazzatura ceneri e corpi solidi.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione alle norme di cui sopra, ed è tenuto al rimborso delle eventuali spese di riparazione.

ART. 17 - SCARICHI PROVENIENTI DA INDUSTRIE E DA AUTORIMESSE

E' vietato immettere nella fognatura stradale gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali ed autorimesse, se non in via precaria e dietro speciale permesso che l'Autorità Municipale potrà rilasciare in seguito a domanda scritta dei proprietari e con l'obbligo di osservare sempre per tali immissioni le prescrizioni e condizioni seguenti, oltre quelle che l'Ufficio Tecnico del Comune e l'Ufficiale Sanitario riterranno opportuno di stabilire caso per caso:

a) le acque avranno apposite canalizzazioni ed immissioni nella fogna distinte da quelle che servono alle acque pluviali, domestiche o cloacali dello stabile, e dovranno prima di

uscire dallo stabile passare in una cameretta facilmente ispezionabile, dalla quale il Comune avrà il diritto in qualunque tempo di far prelevare dai suoi incaricati campioni delle acque stesse;

b) le acque dovranno prima dello scarico essere sottoposte a trattamento chimico od altro, atto, a giudizio dell'Ufficio Tecnico del Comune, di concerto con l'Ufficiale Sanitario, a ridurle innocue ai canali di fognatura, alle colture dei terreni sui quali le acque stesse potrebbero distribuirsi, come pure al personale addetto alla manutenzione della fognatura;

c) il proprietario dello stabile è esclusivamente responsabile, verso il Comune e verso i terzi dei danni che, per la natura degli scoli effettuati potessero derivare e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che il Comune stesso dovesse sopportare per la riparazione dei canali di fognatura, in seguito ai guasti arrecativi dagli scarichi industriali, in base alla liquidazione redatta dall' Ufficio Tecnico Municipale;

d) oltre ai contributi ordinari, il proprietario dello stabilimento od autorimessa dovrà pagare uno speciale contributo annuo anticipato da determinarsi di volta in volta dal Comune, a seconda dell'importanza dello scarico;

e) per le opere di canalizzazione e di trattamento delle acque di rifiuto industriale, ed a non alterare i processi di epurazione dell'impianto terminale, si dovrà produrre regolare progetto all'Ufficiale Sanitario ed all'Ufficio Tecnico del Comune, ed ottenerne l'approvazione;

f) il proprietario dello stabile dovrà versare al Comune un deposito cauzionale a garanzia dell'esatta osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo, nella misura che sarà volta per volta prescritta dal Comune.

In caso di constatata inosservanza delle sopraccennate prescrizioni e condizioni, il Sindaco ordinerà la soppressione dello scarico e, in caso di inadempienza, potrà procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 151 del T. U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915 n. 148, alla chiusura delle immissioni industriali di fognatura senza nessuna responsabilità per le conseguenze e ponendo a carico del proprietario le spese relative, oltre l'integrale risarcimento dei danni recati.

Il permesso di immissione di scarichi industriali nelle fognature come sopra, sarà sempre ed in qualsiasi epoca revocabile, qualora, pure essendo osservate le prescrizioni speciali, le considerazioni riguardanti l'igiene pubblica, la conservazione della fognatura e gli obblighi del Comune nei rispetti della cultura dei terreni sui quali le acque vengono a scaricarsi, lo scongiurerebbero, a giudizio esclusivo dell'Autorità Comunale.

Le disposizioni sopracitate vanno applicate anche alle autorimesse private, qualora servano a più di due automobili.

ART. 18 - STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo strade private, queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi.

I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 8, alla fognatura della strada privata.

Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal predetto art. 8, sarà in facoltà del Comune di provvedere per l'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la Direzione Lavori, in proporzione delle rispettive

fronti.

Queste spese dovranno essere rimborsate seguendo la procedura dell'art. 12.

CAPITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI.

ART. 19 - PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni del regolamento edilizio.

ART. 20 - PROGETTO

Il progetto di canalizzazioni scarichi di uno stabile, deve essere presentato su fogli separati da ogni altro disegno inerente allo stabile e deve constare:

- a) di una pianta generale della proprietà nella scala di almeno 1:500;
- b) di una pianta in scala 1:100 / 1:200 del piano terreno del fabbricato, con l'indicazione della rete di canalizzazione sotterranea, dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le vasche biologiche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'immissione nella fogna stradale;
- c) disegni sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.
- d) computi dell'area complessiva della proprietà, dell'area coperta e sistemata a cortile, della superficie dei vari piani compreso il terreno ed il sottotetto se abitabile.

ART. 21 - PRESCRIZIONI TECNICHE

Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possono ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti.

Le condutture dovranno essere costituite da tubi levigati internamente ed impermeabili, preferibilmente di ghisa, o di tubi di cemento amianto per quelli delle acque piovane e dei rifiuti domestici, e con tubi di grès per quelle destinate ai rifiuti luridi.

Sono esplicitamente vietati i tappi di grès nelle parti di condotta che possono essere eventualmente soggette a pressioni.

I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette con giunti e chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alla pressione alla quale potrebbero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura di muro facilmente ispezionabile.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione della materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone.

L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm. 3. Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi di vari acquai e bagni potranno avere un unico sifone al piede.

I tubi principali di scarico, prima di uscire dallo stabile, dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale e di un sifone intercettatore.

I tubi di caduta delle latrine e degli acquai ed i condotti principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati al di sopra del tetto, convenientemente ventilati.

I tubi delle pluviali non si potranno far servire da esalatori delle condutture di scarico.

La profondità delle canalizzazioni interrate dovrà essere di almeno mt. 0,60 sotto il piano

stradale e dei cortili, e tutti i tubi dovranno distare almeno mt. 0,50 dalla rete di distribuzione idrica.

ART. 22 - SCARICHI SOTTERRANEI

Nessun degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta però, del proprietario dello stabile, il Comune potrà concedere l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale, purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti od altrimenti.

ART. 23 - VISITA TECNICA

Per gli stabili di nuova costruzione la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'Ufficio Tecnico del Comune prima dell'occupazione.

Per le canalizzazioni dei fabbricati già esistenti si dovrà fare speciale domanda scritta alla Giunta Municipale entro trenta giorni dall'ultimazione delle opere relative, per ottenerne la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario ed il suo tecnico, con il personale operaio necessario, il quale dovrà prestarsi in tutto quanto occorre per la verifica a richiesta del funzionario municipale incaricato.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere, in relazione al presente regolamento, alla loro conformità, al progetto approvato, nonchè alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità da parte del Comune.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà alla visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da eseguire.

Quando la visita vesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione, oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse, ed il proprietario dovrà pagare £. 500.= per ciascuna visita successiva alla prima, a titolo di rimborso della relativa spesa.

ART. 24 - VISITE D'UFFICIO

L'Ufficio Tecnico del Comune, a mezzo dei suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta, potrà procedere d'ufficio alla visita della fognatura, in qualsiasi tempo, da effettuarsi secondo le norme dell'art. precedente e ciò per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento nei riguardi dell'igiene, sia per esaminare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali furono applicati i contributi.

ART. 25 - CONTRIBUTI E LORO DECORRENZE

Per ogni stabile scaricante nei condotti di fognatura, spetterà al Comune, oltre alle quote stabilite dall'art. 10 del presente Regolamento, un contributo nella seguente misura:

a) Per gli edifici nuovi o ricostruiti

1) Canone fisso da corrispondersi una volta tanto in ragione di £. 20.= al mq. di area coperta, con minimo di £. 2000.=

Per le nuove costruzioni o ricostruzioni in aggiunta o ampliamento di edifici già utenti di fognatura, e per i quali sia già stato corrisposto il canone fisso di cui al

presente n. 1, sarà applicabile pure il canone in ragione di £. 20.= al mq. limitatamente alla parte nuova o ricostruita e senza comunque la fissazione di minimo.

2) Un canone annuo in ragione di £. 1.= per ogni mq. di superficie delle aree dei singoli piani, più la superficie muri compresa, ma esclusa la gronda. I piani da considerarsi saranno tutti quelli dell'edificio, compresi i sotterranei ed il sottosuolo se abitabili ai sensi del regolamento o comunque non solo usati come cantina, solaio, ripostiglio o simile.

b) Per tutti gli edifici preesistenti alla costruzione dei condotti fognatura

1) Un canone annuo di £. 1.= al mq. valutato come al punto 2.

c) Per i cortili, cavedi scoperti, tettoie, portici aperti; aree nude ed a coltivo (orti, prati, campi, giardini ecc.)

Ferme restando le altre modalità di cui sopra, un canone annuo di £. 1.= al mq..

I canoni fissi ed annui stabiliti dal presente articolo, cominceranno a decorrere dalla data dell'avvenuto allacciamento degli stabili, cioè al momento in cui siano ultimate le opere di collegamento alla fognatura esistente in sede stradale, opere che, come prescritto all'art. 9, devono essere compiute direttamente dal Comune.

Tutti i contributi devono essere pagati dal proprietario dello stabile, e nel caso di costruzioni erette su terreno altrui, dal proprietario del terreno.

ART. 26 - RIDUZIONE DEI CANONI E CONTRIBUTI

A seguito di regolare domanda da parte degli interessati, corredata dai disegni dei fabbricati, planimetria della canalizzazione, computi di superfici, ecc., l'Autorità Comunale potrà accordare riduzioni del 50% sui corrispettivi annui di cui al comma e) e b) dell'art. 25 per i seguenti fabbricati:

- a) edifici destinati a scuole, istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore, biblioteche, etc. etc.; dipendenti dal Comune, dalla Provincia e dallo Stato, compresi i recinti dove detti edifici sorgono;
- b) opere pie, ospedali, istituzioni di beneficenza ad aree annesse;
- c) case di tipo popolare, sia di proprietà di enti, di istituti o di privati, purchè costituite da alloggi con non più di tre vani utili;
- d) case di tipo economico, unifamiliari, tanto di proprietà di cooperative edilizie o di privati, semprechè costituite da alloggi con non più di quattro vani utili.

ART. 27 - DETERMINAZIONE ED ISCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

La determinazione dei contributi attribuibili ad uno stabile è fatta dall'Amministrazione Municipale in base ai rilievi ed ai computi del proprio Ufficio Tecnico.

Tale determinazione verrà notificata ai proprietari interessati, i quali potranno entro trenta giorni dalla notifica, far pervenire per iscritto alla Autorità Comunale le loro osservazioni ed eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine, i contributi liquidati si riterranno pienamente accettati e si

procederà d'ufficio alla relativa iscrizione ed esazione.

ART. 28 - PAGAMENTO

Le quote annue debbono essere versate alla Cassa del Comune in rate trimestrali dal proprietario o dai comproprietari degli stabili in via fra loro indivisibile e solidale. Le quote fisse, che rappresentano il concorso delle spese di impianto della fognatura comunale, devono essere sempre corrisposte in unica rata ed in via solidale ed indivisibile dai proprietari degli immobili allacciati alla fognatura stessa.

ART. 29 - LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO

La concessione di scarico della fognatura comunale, si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza di esso che risulta dai tipi depositati in Municipio.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno gli stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto l'autorizzazione dell'ufficio Tecnico del Comune, previa regolare domanda.

ART. 30 - SCARICO IN COLATORI STRADALI

I Contributi stabiliti nel precedente articolo 25 al comma b), si applicano anche per lo scarico nei colatori stradali scoperti o comunque in sede sistemata; tale scarico sarà limitato alle sole acque piovane.

Il canone annuo, quindi, da corrisondersi in questi casi, sarà di £. 1.= al mq. di area coperta, senza tener conto del numero dei piani.

CAPITOLO TERZO DISPOSIZIONI VARIE

ART. 31 - DEROGHE

E' riservata facoltà alla Giunta Municipale per circostanze eccezionali, di stabilire prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei rispettivi stabiliti dal presente regolamento.

ART. 32 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni municipali non conformi a quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 33 - PENALITÀ

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti del T.U. delle leggi Comunali e Provinciali 3 marzo 1934 n. 383, con le modifiche di cui all'art. 9 della legge 9 giugno 1947 n. 530; dalle disposizioni dell'art. 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150; dall'art. 650 Codice Penale e dall'art. 17 del T.U. della legge di P.S. 16 giugno 1931 n. 733.

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore all'atto dell'ultimazione ed inizio di funzionamento della fognatura.